



COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 16.07.2019

INDICE

Articolo 1 – Costituzione	pag.	2
Articolo 2 – Composizione	"	2
Articolo 3 – Durata	"	2
Articolo 4 – Compiti delle commissioni	"	2
Articolo 5 – Convocazioni e modalità	"	3
Articolo 6 – Validità delle sedute	"	3
Articolo 7 – Votazioni	"	3
Articolo 8 – Verbali	"	3
Articolo 9 – Sede	"	3
Articolo 10 – Decadenza	"	3
Articolo 11 – Entrata in vigore	"	3

ARTICOLO 1 - Costituzione

1. Il presente regolamento prevede la costituzione delle seguenti commissioni consultive per l'amministrazione comunale, col fine di meglio riconoscere, valutare e soddisfare le esigenze della comunità locale:
 - commissione urbanistica;
 - commissione agricoltura;
 - commissione attività economiche;
 - commissione attività sportive e ricreative;
 - commissione cultura.

ARTICOLO 2 - Composizione

1. Il sindaco, su indicazione dei capigruppo comunali, nomina i componenti, il presidente e il vicepresidente.
2. Ogni commissione è formata da cinque persone, di cui almeno due indicate dalla minoranza.
3. Non c'è incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di componente delle commissioni.
4. Le indicazioni dei nominativi da parte dei capigruppo consiliari deve avvenire entro 15 giorni della data di richiesta del sindaco.
5. In caso di mancata comunicazione entro i termini indicati, il sindaco procederà d'ufficio, esclusivamente secondo i criteri di cui al precedente comma 3.

ARTICOLO 3 - Durata

1. La durata delle commissioni coincide con il mandato del consiglio comunale in carica alla data di approvazione del presente regolamento.

ARTICOLO 4 - Compiti delle Commissioni

1. Le commissioni hanno il compito di dare proprie indicazioni e trasmettere esperienze sugli argomenti di competenza, su convocazione del presidente e/o a richiesta del sindaco.
2. Le commissioni, che possono operare in collaborazione con tutte le associazioni e gruppi operanti sul territorio, hanno inoltre i seguenti compiti specifici:
 - commissione urbanistica: formulare proposte di modifica al P.R.G.C. e alle norme relative;
 - commissione agricoltura: tutela del territorio, attività agricole e ambiente;
 - commissione attività economiche: sviluppo e supporto alle iniziative imprenditoriali;
 - commissione attività sportive e ricreative: promozione, anche in collaborazione con le associazioni già presenti sul territorio e con particolare riferimento ai giovani e agli anziani, di attività sportive e ricreative.
 - commissione cultura: indirizzi propositivi per le attività culturali che si svolgono nel Comune, promozione e organizzazione di iniziative culturali di propria iniziativa e/o in collaborazione con altri enti o associazioni sulla storia, sul costume, sulle tradizioni locali e sulla contemporaneità; la commissione cultura sovrintende e si occupa anche della gestione delle attività della biblioteca comunale e del suo patrimonio librario in stretta collaborazione con il bibliotecario. Entro il 31 gennaio approva una relazione consultiva annuale sull'attività svolta dalla commissione e dalla biblioteca.

3. I pareri, le indicazioni e le proposte non sono vincolanti per l'amministrazione comunale

ARTICOLO 5 - Convocazioni e modalità.

1. Le commissioni sono convocate dal presidente entro il termine massimo di novanta giorni l'una dall'altra, pena decadenza del presidente stesso.
2. Di regola, l'invito deve essere scritto e deve essere inviato almeno cinque giorni prima della seduta.
3. Per motivi d'urgenza la convocazione può essere fatta anche in via telefonica: in tal caso il termine non dovrà comunque essere mai inferiore alle 24 ore.
4. Il presidente può invitare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto, cittadini ed esperti.

ARTICOLO 6 - Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti di diritto.
2. In seconda convocazione, da effettuarsi un'ora dopo la prima convocazione, la commissione è valida con qualsiasi numero di presenti.

ARTICOLO 7 - Votazioni

1. Qualora siano all'ordine del giorno l'espressione di pareri su particolari argomenti, il presidente pone ai voti la proposta: s'intende valido il parere espresso dalla maggioranza dei presenti.
2. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

ARTICOLO 8 - Verbali

1. Viene redatto il solo testo sintetico dei pareri, osservazioni o richieste e viene redatto dal presidente e sottoscritto dallo stesso.
2. Il verbale è trasmesso al sindaco entro sette giorni dalla seduta.

ARTICOLO 9 - Sede

1. La sede delle riunioni delle commissioni è fissata presso la sede comunale o altro edificio pubblico, previa autorizzazione del sindaco.

ARTICOLO 10 – Decadenza

1. I componenti delle commissioni decadono quando:
 - rassegnano le dimissioni; .
 - non si presentano, senza giustificato motivo, per tre sedute, anche non consecutive.
2. Il presidente ne dà comunicazione al sindaco, il quale provvede secondo quanto indicato all'articolo 2.

ARTICOLO 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 26.06.1995 e il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consultive Comunali approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29.09.2004.